

**V CONFERENZA ANNUALE SULLE
TOSSICODIPENDENZE
SULLE POLITICHE ANTIDROGA
E SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE
DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE**

“Aggiornamento delle Tabelle delle Sostanze e Soglie”

ELISABETTA BERTOL

*Professore Ordinario di Tossicologia Forense
Università di Firenze
Presidente Nazionale Tossicologi Forensi Italiani*

Trieste, 12-14 aprile 2009

La Tabellazione degli stupefacenti

- 1906 Editto di Shanghai Cina *oppio*
- 1914 Harrison Act USA *oppio, foglie di coca*
- Oggi Italia Tabelle L.49/06 *circa 170 sostanze*

Evoluzione del fenomeno

Evoluzione delle conoscenze

Evoluzione del diritto dello Stato a tutelare il singolo e la collettività

Quale l'allarme oggi?

OEDT e EMCDDA e, per l'Italia, il Sistema Allerta Rapida del nostro DPA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri pongono l'attenzione, oltre che su altre molecole, fondamentale su:

- **spice** : come tale
con aggiunta di JWH-018 o di CP47,497
- **GBL** : cronologicamente l'ultimo in voga tra i numerosi solventi oggetto di "sballo" ormai da tempi remoti - il fenomeno dello sniffing è degli anni 80 per l'Italia - affiancato al "glue sniffing" (*si ricordi che la sostanza è comunque già tabellata e si tenga presente che è il precursore chimico del GHB*)
- **nitriti alchilici** ("poppers")

I LIMITI “SOGLIA”

di cui all'art.73 co. 1bis L.49/2006

L'istituzione è ispirata da una *ratio* diversa rispetto ai vecchi concetti della “modica quantità” o della “dose media giornaliera”.

Non si devono correlare infatti **né alla tipologia della dose** (attiva, minima, massima, media, tollerabile, tossica, letale)

né al periodo di assunzione (unica, giornaliera)

ma unicamente devono rappresentare il quantitativo “limite” di detenzione senza che la condotta invada

la sfera di competenza penale, non ravvedendosi, al di sotto del quantitativo “limite”, la potenzialità (il “rischio”) di cessione a terzi.

Si sottolinea poi che, pur accompagnandosi l'emanazione delle tabelle alla raccomandazione di considerare giuridicamente validi **solo i limiti effettivi tabulati in principio attivo (III colonna)** la presenza di altre indicazioni numeriche (colonne I e II) con valore puramente esemplificativo, ha invece creato confusione interpretativa sia nelle forze dell'ordine che nella magistratura, con conseguenze aberranti nel giudizio.

A circa 3 anni dall'emanazione delle tabelle, avvenuta a distanza di 13 anni di "vuoto" di limiti ponderali di detenzione per uso personale si può commentare:

- *non si è registrato il paventato **aumento di criminalizzazione** del detentore/consumatore*
- *il "limite soglia" è stato interpretato erroneamente più come un livello di guardia circa la **presunta "innocuità"** della sostanza, che non nel suo vero significato giuridico*

L'ampiezza ponderale degli attuali limiti "soglia"
ha infatti portato nell'opinione comune ad un
errato concetto di una liceità
se non addirittura ad una presunta
legittimazione del "diritto" all'uso
di stupefacenti

*Sembra quasi un messaggio subliminale, verso
i giovani consumatori, che sottende un concetto
di separazione tra il "consentito" e quindi "non
dannoso" ed il "proibito" e quindi solo in tal caso
"pericoloso"*



Sostanze	Limiti attuali (mg)	Limiti proposti (mg)
----------	---------------------	----------------------

amfetamina	500	250
metamfetamina	500	250
metilfenidato	180	80
fenmetrazina	600	250
MDMA,MDA,MDEA	750-1000	400
2CB-2CI-2CT	75	50
metadone	350	100
THC	500	250
cocaina	750	500
eroina	250	120

Perché?

L'uso di droga e la condotta prodromica della detenzione
NON sono un diritto
che lo Stato deve garantire al cittadino, ma si tratta di
una **“non penalizzazione”** giuridica
configurandosi come illecito amministrativo.

Le **“soglie”**
quindi devono dare **la più ampia garanzia possibile**
(a tutela del bene giuridicamente protetto)
che il quantitativo tabulato possieda
il massimo della probabilità oggettiva
di essere **personalmente consumato** e
non sottenda il benché **minimo rischio** di
cessione a terzi a qualsiasi titolo.

IL MESSAGGIO

La fallimentare politica della “riduzione del danno” dovrebbe avere insegnato che la legittimazione del
“quanto ne vuoi”

(in contrasto quindi con la restrizione delle “soglie” di legge”
ai fini della detenzione per uso personale,
in contrasto con i quantitativi di mantenimento in terapia,
in contrasto con le restrizioni amministrative previste)
ha portato il più deleterio dei danni nella mentalità
comune, e soprattutto nei giovani :

quello di considerare con superficialità il problema del
consumo, non attribuendo il giusto concetto di
“disvalore” alla condotta, specie nel campo della

prevenzione primaria